



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

~~2~~ **2 DIC 2014** N. 2183 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

fino al **17 DIC 2014**

Li ~~2~~ **2 DIC 2014**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 101 del **26 NOV 2014**

OGGETTO: De Santis Giovanni + 1 c/Comune di Castellaneta. Giudice di Pace di Taranto. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che

- e' stato notificato a questo Ente, in data 14/10/2014, prot. gen. 23574 in pari data, atto di citazione in giudizio avanti al Giudice di Pace di Taranto da parte di DE SANTIS Giovanni, rappresentato e difeso dall' Avv. Tiberio Rucci, per il risarcimento dei danni da insidia stradale costituita da una *grossa buca nel manto stradale, non segnalata né visibile anche perché l'acqua piovana che si accumulava sull'asfalto per l'imperversare della pioggia in atto l'aveva coperta.*, che reca le seguenti conclusioni:
 - 1) *accertare e dichiarare che il sinistro occorso in data 22.4.2014 al sig. G. De Santis ha subito ed è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del Comune di Castellaneta;*
 - 2) *conseguentemente condannare l'Ente convenuto ex art. 2051 cc (e/o in subordine ex art. 2043 c.c.) al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per le lesioni fisiche a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale /e/o ITT, ITP, IP, danno biologico e morale), maggiorate degli interessi e della svalutazione calcolati dal giorno dell'evento sino a quello dell'effettivo soddisfo, nella somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente giudizio, all'esito dell'espletanda istruttoria, che sarà ritenuta secondo diritto, giustizia e/o equità, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito di € 5.000,00.*
 - 3) *Condannare, infine, il Comune di Castellaneta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto avvocato antistatario.*

Dall'esame dell'atto di citazione e dalle circostanze dedotte nello stesso non sembra esservi una responsabilità esclusiva di questo Ente nell'evento dannoso di che trattasi atteso che era in corso una forte precipitazione temporalesca (dichiarazione di controparte) per cui la causa della dimostranda caduta potrebbe anche non essere stata la buca. Si segnala che il fatto dovrebbe essere accaduto in prossimità dell'Ospedale civile ma che l'attore solo il giorno successivo si presentava al Pronto Soccorso di Castellaneta.

RAVVISATA la necessità di costituirsi nel giudizio avanti al Giudice di Pace di Taranto per la difesa di questo Ente, atteso che dalla dinamica del sinistro sembra esservi, quantomeno, una responsabilità concorrente dell'odierno attore nella produzione dell'evento dannoso.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Nicola Rotolo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Roma n. 35.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”*. Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “”agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso avanti al Giudice di Pace di Taranto, con atto di citazione notificato in data 14/10/2014, prot. gen. 23574 in pari data, da parte di DE SANTIS Giovanni, rappresentato e difeso dall' Avv. Tiberio Rucci, per il risarcimento dei danni da insidia stradale;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Nicola Rotolo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Roma n. 35; ,
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

